

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, disciplinato nel capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 545, è l'organo di autogoverno dei componenti delle Commissioni tributarie. Gli articoli che si occupano della sua regolazione, recentemente modificati con il decreto legislativo del 24/09/2015, n° 156, vanno dal 17 al 30.

Il Consiglio è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni(cfr. art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545) .

I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili; inoltre non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione. Infine il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento(cfr. art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545) .

Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni (cfr. art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza e si svolgono entro quattro mesi dallo scadere del precedente. Gli artt. 21, 22, 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 regolano rispettivamente le elezioni, le votazioni e la proclamazione degli eletti.

A norma dell'art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, il Consiglio di presidenza ha le seguenti attribuzioni:

- a) verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti e decisione sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
- d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
- e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
- f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge

Il Consiglio di presidenza vigila, inoltre, sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è eseguita dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (cfr. art. 25 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545), mentre le deliberazioni avvengono con la presenza di almeno quattro componenti, adottate a maggioranza e a voto palese. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti (cfr. art. 26 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Il trattamento dei componenti del consiglio è regolato dall'art. 27 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

L'eventuale scioglimento del Consiglio avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 28 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari, mentre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso (cfr. art. 29 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cfr. art. 29-bis del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Il Consiglio di presidenza è, infine, assistito da un ufficio di segreteria regolato dall'art. 30 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.